



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Nel ricorso, presentato in data 14 gennaio 2020, la parte ricorrente espone i seguenti fatti:

- di essere intestataria di nn. 4 BFP della serie Q/P, tutti sottoscritti in data 17 settembre 1986;
- di avere ricevuto il rimborso dell'importo di 37.609,44 euro, che, secondo la stima di un consulente tecnico di parte, risulta inferiore a quanto dovuto in virtù dei rendimenti riportati sui titoli, tenuto conto in particolare che il timbro sul retro riguarda soltanto i rendimenti sino al ventesimo anno;
- di aver diritto per gli anni successivi al ventesimo ai rendimenti indicati a tergo dei BFP.

La parte ricorrente conclude chiedendo che il Collegio condanni l'intermediario al pagamento della somma di 20.003,68 euro o di quella maggiore o minore che sarà accertata dal Collegio;

- alla corresponsione delle spese legali pari a 500,00 euro o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Collegio.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente rileva che:

- i BFP in contestazione appartengono alla serie Q, istituita con il D.M. 13.06.1986;
- la tabella riportante i tassi di interesse per questi BFP prevede un interesse composto fino al ventesimo anno ed un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo. In particolare si prevede un importo per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al trentesimo, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P ed apponendo due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P" e l'altro sulla parte anteriore indicante i nuovi tassi sino al ventesimo anno;
- ciò in quanto l'importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P. Tale procedura di emissione rispondeva ad esigenze finanziarie dello Stato;
- la condotta tenuta deve ritenersi corretta non soltanto in considerazione dell'aggiornamento dei moduli della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, ma anche per aver corrisposto alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q. Del resto il decreto non imponeva di integrare i moduli della serie P con l'intera tabella riportata nell'allegato al decreto, ma soltanto i nuovi tassi.

Nelle repliche, la parte ricorrente afferma che:

- l'applicazione del timbro sul fronte del modulo, indicante l'appartenenza del BFP alla serie Q/P, espone a fraintendimenti nell'individuazione della serie di appartenenza;
- contesta che il decreto istitutivo della serie consentisse di apporre un timbro relativo ai soli rendimenti fino al ventesimo anno, attesa la funzione informativa che esso deve assolvere;
- deve ritenersi erronea la deduzione dell'intermediario secondo il quale il timbro sui rendimenti sostituisce ed annulla quelli indicati sul modulo cartaceo, in quanto, così ragionando, dovrebbe derivarne che i BFP siano ventennali, atteso che il timbro riguarda unicamente rendimenti sino al ventesimo anno;
- per quanto corrisponda alla realtà la circostanza che per la serie Q i rendimenti dell'ultimo decennio sono pari al tasso massimo indicato sul modulo cartaceo, tuttavia il timbro riferisce il tasso più alto esclusivamente all'arco di tempo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno e non vi è alcuna indicazione che chiarisca la sua estensione all'ultimo decennio;
- infondata è pure la contestazione circa la mancanza di diligenza del sottoscrittore dei BFP, il quale confidava nei moduli cartacei rilasciati, per come integrati dall'intermediario;
- l'intermediario non ha contestato i conteggi sui maggiori rendimenti spettanti, prodotti col ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente produce in giudizio n. 4 BFP sui quali nella parte frontale è stampigliata l'indicazione della serie P e risulta apposto il timbro della serie Q/P mentre sul retro vi è un timbro indicante i rendimenti modificati della serie Q/P sino al ventesimo anno.

La sottoscrizione dei BFP è avvenuta il 17 settembre 1986, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie Q.

Il ricorrente contesta l'importo del rimborso, avvenuto in data 14 gennaio 2017 per 37.609,44 euro, depositando relazione tecnica di parte.

Ai fini della risoluzione della controversia occorre ricordare i seguenti principi che regolano la materia:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché la regolamentazione del rapporto non ha solo fonte privatistica ma è integrata, ex art. 1339 e 1374 c.c., dalla legge;
- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”;

- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono si ritiene che possa ingenerarsi un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo e non modificati. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo (Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);

- nei casi in cui, all’atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell’affidamento del sottoscrittore circa l’applicazione di questi ultimi (cfr., ex multis, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P”, sui quali sia stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità tra recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. Sez. Un. n. 13979/2007) ha affermato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

In virtù dei principi sopra indicati il Collegio, nel prendere atto che l’intermediario non ha incorporato nel testo cartolare tutte le determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti apposti sul retro dei titoli, ritiene meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente nonché quella di rimborso delle spese legali che vengono liquidate in 450,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 450,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA